

DIRITTO COMMERCIALE

di Riccardo Dante
2018-2019

La disciplina del diritto commerciale è contenuta nel **libro V del CC** ed è improntata a rendere più semplice e rapido il traffico giuridico al fine di facilitare la conclusione di affari.

Trova le sue origini in epoca Medievale con la disciplina elaborata da istituti privatistici, le **corporazioni**. Queste norme scritte disciplinano i rapporti interni alla corporazione (concorrenza sleale, bancarotta..) e i rapporti con i terzi (liti tra artigiani e clienti). Nel 1882 entra in vigore il primo codice di commercio italiano di ispirazione medievale. Nel 1942 il Codice Civile ingloba il codice del 1882 applicando il principio della **commercializzazione del diritto privato** che vede una ulteriore semplificazione dei traffici giuridici (es: possesso vale titolo).

Le fonti del diritto commerciale subiscono talvolta aggiornamenti:

legge 216 del 1974 per l'istituzione della CONSOB, un'autorità amministrativa autonoma la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano;

legge del 1990 per la tutela della concorrenza (forme di antitrust, contro gli oligopoli).

IMPRENDITORE

art 2082: “E' imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.

attività economica: attività svolta secondo obiettiva economicità di gestione cioè quando l'attività è svolta in modo tale da essere astrattamente adatta a coprire i costi con i ricavi (rientrano tra le imprese anche quelle in perdita e le società mutualistiche / cooperative).

produzione o dello scambio di beni e servizi: è necessario che il prodotto/servizio dell'attività sia destinato allo scambio, al mercato dei consumatori finali o di altre imprese. Sono escluse dalle imprese le attività di solo godimento (affitto, locazione..) e di sola produzione senza scambio (fai da te, produzione a proprio uso e consumo).

professionalmente: attività stabile e ripetuta, abituale, continuativa o periodica. E' impresa anche se non è l'unica seguita dall'imprenditore, anche se segue un solo prodotto per volta.

organizzata: l'imprenditore si occupa di organizzare beni di produzione e lavoratori in modo da creare un apparato produttivo strumentale all'attività d'impresa. L'imprenditore è il superiore gerarchico dei suoi collaboratori e ne coordina il lavoro.

Si parla di eteroorganizzazione quando sono coinvolti lavoro e/o capitali altrui come sopra. Tuttavia rientra nel concetto d'impresa anche l'**imprenditore individuale** che conduce un'attività economica per mezzo dell'autoorganizzazione, cioè esclusivamente con propri mezzi finanziari e proprio lavoro. Non tutta la dottrina è d'accordo con questa inclusione, non è facile stabilire un requisito minimo di eteroorganizzazione per definire un'attività economica come impresa.

Le professioni intellettuali (medico, avvocato, cantante, ingegnere) sono escluse per legge dalla nozione di impresa a meno che non si distinguano per lo stesso **libero professionista** due distinte attività, quella intellettuale e quella d'impresa.

Tra i requisiti dell'imprenditore non è contemplata la liceità dell'attività economica. Pertanto si applica la disciplina dell'impresa per il fallimento anche nei casi di attività illecite o moralmente non corrette, nella tutela di terze parti (es: familiari dell'impresa familiare).

IMPRENDITORE COMMERCIALE

art 2195: “Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
attività intermediaria nella circolazione dei beni;
attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
attività bancaria o assicurativa;
altre attività ausiliarie delle precedenti.

Quindi sono distintivi i caratteri di **industrialità e intermediarietà** dell'attività economica.

Gli imprenditori commerciali sono tenuti a seguire la disciplina particolare delle attività commerciali che prevede:

- l'iscrizione al **registro delle imprese** (RdI), forma di pubblicità dichiarativa che rende quindi opponibile a terzi i suoi contenuti.
- l'obbligo di tenuta delle **scritture contabili** cioè il libro giornale con tutte le operazioni d'impresa in ordine cronologico e il libro degli inventari con le annuali chiusure dei conti. Per costituire prova a favore dell'imprenditore devono essere tenute regolarmente nella forma e nei tempi di iscrizione.
- la soggezione a procedure fallimentare e altre procedure concorsuali.

IMPRENDITORE AGRICOLO

art 2135: “E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. [seguono commi]”

(Dal c3) Le attività connesse si riferiscono alla manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole del c1, compresa la fornitura di beni e servizi esercitata per mezzo di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nelle attività agricole.

La distinzione e la tutela di questa tipologia di impresa derivano dal rischio caratteristico del settore: i risultati dell'attività agricola nella concezione “storica” sono pesantemente influenzati da fattori naturali esterni al controllo dell'imprenditore agricolo (fattori meteorologici e biologici). Tuttavia nel corso dell'ultimo secolo le innovazioni tecnologiche hanno cambiato radicalmente la natura dell'impresa agricola che si avvale sempre di più del supporto di meccanizzazione e chimica, tanto da poter prescindere da suolo e condizioni meteo (coltivazioni artificiali senza suolo, allevamenti in batteria).

Tutte le imprese agricole sono esonerate dalla disciplina delle imprese commerciali (e quindi dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili e dalla procedura fallimentare) perché con impresa agricola si definisce ogni forma di produzione fondata sullo sviluppo di un ciclo biologico naturale, indipendentemente dal modo di produzione. Tuttavia dal 1993 è obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese, dal 2001 valido come pubblicità legale e quindi indispensabile anche per le imprese agricole come per le commerciali.

PICCOLO IMPRENDITORE

art 2083: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”. (definizione codicistica)

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore ma è esonerato, anche se svolge attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili e dalle procedure fallimentari, sostituite dalle procedure per sovraindebitamento.

La caratteristica che contraddistingue il piccolo imprenditore è la prevalenza del lavoro suo e di eventuali familiari rispetto a lavoro altrui e rispetto a capitale proprio e altrui.

Diversa definizione (fallimentare/amministrativa) di piccola impresa viene data dalla legge fallimentare riformata nel 2006 e corretta nel 2007 a causa delle incongruenze con la definizione codicistica che portavano inevitabilmente a difficoltà di interpretazione.

Non è soggetto a fallimento, secondo la legge fallimentare, l'imprenditore commerciale che presenta contemporaneamente i seguenti requisiti:

- Requisiti patrimoniali: attivo patrimoniale < 300'000 € nei 3 anni precedenti l'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'impresa se di durata inferiore).
- Requisiti reddituali: ricavi lordi < 200'000 € nei 3 anni precedenti l'istanza di fallimento (o dall'inizio dell'impresa se di durata inferiore).
- Requisiti debitori: debiti anche non scaduti < 500'000 € con onere della prova al debitore.

IMPRESA FAMILIARE

E' impresa familiare l'impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini (“parenti acquisiti”) entro il secondo grado dell'imprenditore. La norma nasce per dare una tutela minima e inderogabile ai collaboratori appartenenti alla famiglia dell'imprenditore il cui lavoro (in impresa e in famiglia) figurava prima della riforma come “a titolo gratuito”.

Vengono così riconosciuti ai parenti e affini diritti patrimoniali e amministrativi (gestionali) conseguenti alla partecipazione all'impresa familiare:

- diritto al mantenimento, secondo le condizioni patrimoniali della famiglia
- diritto alla partecipazione agli utili in proporzione alla quantità di lavoro prestato
- diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell'azienda
- diritto (reale) di prelazione in caso di alienazione o divisione ereditaria.

Tra i poteri gestori concessi ai familiari interessati abbiamo la partecipazione alle decisioni (maggioranza per teste) di gestione straordinaria, di destinazione dell'utile, di cessazione dell'impresa, di gestione sugli utilizzi produttivi.

La cessata partecipazione di un familiare può essere trasferita a un altro familiare per consenso unanime oppure deve essere liquidata.

La liquidazione in caso di cessazione dell'attività deve essere spartita secondo i criteri visti.

Nonostante tutte queste tutele e diritti dei familiari partecipanti, l'impresa familiare è da ritenersi un'estensione dell'impresa individuale. Lo dimostra il fatto che la gestione ordinaria è di competenza esclusiva dell'imprenditore e che gli atti da lui compiuti in violazione delle norme a favore dei familiari siano comunque validi ed efficaci anche se prevedono un risarcimento pecuniario delle parti lese.

Inoltre l'imprenditore agisce in proprio nei confronti di terzi e non in rappresentanza dell'impresa familiare, infatti è l'unico soggetto responsabile delle obbligazioni contratte nei confronti di terzi.

IMPRENDITORE OCCULTO

E' possibile che un imprenditore diretto (prestanome) eserciti attività imprenditoriale in nome proprio ma per conto di un altro soggetto, l'imprenditore indiretto.

Il CC prevede che tutti gli atti siano imputati al soggetto il cui nome è stato speso e attraverso il mandato senza rappresentanza il nome figurante è quello dell'imprenditore diretto (mandatario) e non quello del beneficiario dell'atto, l'imprenditore indiretto (mandante) detto **imprenditore occulto (dominus)**.

Art 147 c4 Legge Fallimentare riguardante invece le società occulte:

“Se dopo il fallimento della società di persone risulta, su istanza del curatore del fallimento, di un creditore o di un socio, l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili quali soci occulti o soci di fatto, il tribunale dichiara il fallimento anche di questi.”

Questa norma non si estende però all'imprenditore occulto poiché, senza la spendita del nome, non risultano rapporti societari tra imprenditore diretto e indiretto. Quindi è il solo imprenditore diretto ad essere soggetto all'obbligazione e al fallimento. Questo nella tutela dei terzi creditori personali del dominus che, in caso il debitore venisse scoperto come imprenditore occulto di un'impresa in fallimento, vedrebbero aggredito da altri il patrimonio su cui potevano soddisfarsi.

COSTITUZIONE E CESSAZIONE DI UN'IMPRESA

Mentre la società nasce con la costituzione, la persona fisica diventa imprenditore nell'atto di svolgere attività imprenditoriale. E' sufficiente che svolga in modo ordinato e continuativo atti organizzativi propedeutici ad atti di gestione, cioè alla produzione, anche se non ha ancora effettivamente iniziato a produrre.

La fine dell'impresa prevede il disgregarsi degli elementi che costituiscono l'azienda. L'impresa cessa ancora prima del termine di liquidazione (cioè il momento dell'estinzione dei debiti e della distribuzione dell'esubero derivante dalla dismissione/liquidazione dei fattori produttivi).

Art 10 Legge Fallimentare prevede che le imprese (anche individuali) possano essere dichiarate fallite per insolvenza fino a un anno dopo la dichiarazione di cessazione (corrispondente alla cancellazione dal registro delle imprese). Nel caso dell'imprenditore individuale (e non per le società) si può dimostrare che questo è ancora operante per non far decorrere il termine annuale per richiedere il fallimento.

ESERCIZIO DI IMPRESE DA PARTE DI INCAPACI

Incapaci: minori non emancipati, interdetti e inabilitati.

Gli atti degli incapaci non sono validi verso terzi e quindi non possono costituire un'impresa → gli incapaci NON sono imprenditori e non possono iniziare un'impresa ma possono proseguirla dopo l'assegnazione di un tutore (es: sopravvenuta incapacità o impresa ereditata da un minore).

Gli atti compiuti da un minore che occulta la sua minore età sono annullabili se l'altro contraente non indaga, nella tutela del minore. Tuttavia se il minore raggira (dolo) il contraente per dimostrare la sua maggiore età gli atti non sono annullabili.

Il soggetto dell'eventuale fallimento è l'incapace ed è il suo patrimonio ad essere aggredito,

mentre il responsabile di eventuali reati fallimentari è il tutore che operava.

RAPPRESENTANZA DELL'IMPRENDITORE

Colui che agisce con falsa rappresentanza o con eccesso di potere di rappresentanza può essere denunciato dal rappresentato che non risulta vincolato dall'atto (art 1398).

Alcuni ruoli lavorativi comprendono il potere di rappresentanza come appare sul registro delle imprese anche senza dover ottenere una procura per ogni atto.

Institore: nominato dall'imprenditore come suo secondo nell'esercizio dell'impresa.

Corrisponde di solito al direttore ed è il vertice della gerarchia dei dipendenti. Gli è preclusa la facoltà di ipotecare o alienare beni immobili dell'azienda senza autorizzazione.

Procuratore: può agire in rappresentanza dell'imprenditore per quanto riguarda le mansioni a lui affidate, il suo potere decisionale è circoscritto a un determinato settore dell'impresa. Risente degli stessi limiti dell'institore e in più non ha rappresentanza processuale.

Commessi: possono compiere gli atti normalmente collegati alle operazioni di cui sono incaricati. Tuttavia non possono esigere il prezzo di un bene di cui non fanno la consegna o concedere sconti o dilazioni non d'uso senza autorizzazione.

AZIENDA

art 2555: "L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa."

L'azienda è il mezzo, lo strumento attraverso il quale l'imprenditore fa funzionare l'impresa. Si compone di macchinari, strutture e altri beni materiali mobili e immobili ma anche di beni immateriali quali software, brevetti, know-how, diritti di marchio, crediti e debiti. L'organizzazione funzionale dei beni consente di ottenere un valore maggiore rispetto a quello dei beni presi singolarmente.

L'**avviamento** è l'attitudine / la caratteristica dell'azienda a produrre profitto.

Un bene che compone l'azienda non è necessariamente di proprietà dell'imprenditore e la sua importanza viene valutata attraverso il suo apporto al processo produttivo, all'aggiunta di valore che consente di creare.

Può esistere azienda anche se non collegata ad un'impresa. Es: procedura fallimentare.

TEORIA UNITARIA: azienda come universalità di beni, un unicum (come una collezione).

TEORIA ATOMISTICA: azienda come pluralità di beni tra loro collegati.

DISCIPLINA DEL TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

art 2556: Per le imprese registrate, i contratti che riguardano il trasferimento della proprietà o del godimento della loro azienda devono essere provati per iscritto, eccetto i casi in cui il trasferimento dei singoli beni componenti l'azienda richieda forme specifiche. Questi atti devono essere iscritti nel RdI entro 30 giorni per pubblicità dichiarativa."

La cessione dell'azienda in sé è libera, le forme scritte specifiche servono a provare l'atto, renderlo opponibile a terzi e cedere beni che per loro natura richiedono forme particolari.

art 2557 **divieto di concorrenza:** "Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre

circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.”

c3 Nel caso di usufrutto o affitto il divieto di concorrenza vale per la durata degli stessi. Questo per non ostacolare l'avviamento dell'azienda ceduta.

art 2558 **successione nei contratti**: “Se non pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stabiliti per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. c2 Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante. c3 Stesse disposizione per la durata di affitto e usufrutto.”

Si fa riferimento ai **contratti pendenti o in esecuzione** cioè quei contratti che non hanno visto un adempimento integrale da parte di nessuno dei contraenti e perciò non possono ancora far sorgere un semplice credito o debito.

art 2112 **mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell'azienda** “In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. c2 Il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. [.....] il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Successione dei debiti e trasferimento dei crediti derivanti da contratti eseguiti in parte. Art 2559 “La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti di terzi, al momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede (sogg.) l'alienante.” c2 Vale anche per usufrutto se esteso ai crediti dell'azienda.

Art 2560 “L'alienante/cedente non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.”

c2 Per le imprese commerciali, il nuovo proprietario/cessionario è responsabile in solido con il cedente solo dei debiti iscritti nei registri contabili. La norma è derogabile tramite accordo tra le parti ma nei rapporti con terzi è valido il 2560.

Inoltre il cedente e il cessionario sono responsabili in solido per tutti i debiti di lavoro, indipendentemente dalla loro presenza nei registri contabili. Il lavoratore può, in sede di giudizio, può liberare il cedente da obblighi di lavoro sorti dal rapporto.

Usufrutto e affitto dell'azienda

(art 2561 e 2562, **usufrutto e affitto dell'azienda**) L'usufrutto/affitto concede a un altro soggetto di godere temporaneamente dell'azienda e dei suoi utili a patto di esercitare sotto la stessa ditta, non modificarne la destinazione economica e conservandone l'efficienza dell'organizzazione (buone condizioni dei beni e variazioni di scorte valutate in denaro). Debiti e crediti si trasferiscono tra cedente e cessionario come negli articoli precedenti salvo accordo diverso tra le parti, tranne i debiti di lavoro che sono tutelati. Anche i lavoratori assunti dal cessionario rimangono in azienda perché tutelati da norme laboristiche.

SEGNI DISTINTIVI DELL'AZIENDA

Segni distintivi dell'azienda, brevetti, diritto d'autore sono disciplinati da numerose leggi speciali. Nel 2005 si sono riorganizzate quest'insieme di regole dando vita al **diritto industriale**. Si è ommesso di inserire la disciplina del diritto d'autore sia nel codice che nelle leggi speciali.

I **segni distintivi dell'azienda** hanno la funzione di contraddistinguere l'imprenditore sul mercato. Sono di 3 tipi:

Ditta: E' il nome commerciale dell'imprenditore, attraverso il quale esercita l'attività d'impresa. La ditta può essere scelta liberamente a patto che soddisfi i requisiti di:

- liceità, non deve andare contro a ordine pubblico e buoncostume;
- verità, può essere scelta ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (ditta patronimica, coincide con il nome civile dell'imprenditore)
- novità, non si possono avere due ditte identiche che possano portare alla confusione della clientela → il soggetto che per secondo sceglie la ditta avrà l'obbligo di modificarla/integrarla per distinguerla da quella già esistente.

La ditta può essere trasferita solo insieme all'azienda (si può invece trasferire solo l'azienda senza la ditta). La ditta derivata normalmente non viene modificata, per sfruttarne la fama. Mentre il nome civile è attribuito per legge, la ditta è scelta liberamente e si può cambiare quando si vuole e non possono esistere ditte omonime al contrario delle persone.

Inoltre il nome civile non è alienabile mentre la ditta sì.

Insegna: contraddistingue il luogo in cui viene svolta l'attività. Non vengono dettate molte regole, si richiama la disciplina della ditta e del marchio. Grazie all'insegna il cliente può riconoscere l'attività e dirigersi verso la sua sede.

Marchio: contraddistingue i prodotti dell'imprenditore. Segno distintivo di maggior rilievo. Ha una serie di implicazioni di carattere sociale. Diversi tipi di marchio:

- marchio di fabbrica se apposto da colui che realizza il prodotto
- marchio di commercio apposto da colui che commercializza il prodotto, colui che si interpone alla circolazione dei beni;
- marchio di servizio, posto sugli strumenti utilizzati per la realizzazione del servizio.
- marchio denominativo (nome), marchio figurativo (simbolo), marchio misto ;
- marchio generale (apposto a tutti i prodotti)
- marchio speciale (apposto solo a una categoria di prodotti).

Se si commercializza un bene, si può apporre un nuovo marchio, basta non eliminare quello già esistente ad esempio quello apposto dal produttore. La capacità distintiva potrebbe anche essere acquisita in un secondo momento (questo accade di solito per una forte penetrazione sul mercato o per una forte campagna pubblicitaria). Requisiti:

- liceità, deve rispettare l'ordine pubblico e il buon costume;
- originarietà, deve essere dotato di una capacità distintiva, far distinguere il prodotto da tutti gli altri, ecco perché non vengono usate denominazioni comuni;

- verità, il marchio non deve ingannare su provenienza, composizione, natura e qualità del prodotto.

Il marchio può essere registrato, se presenta determinati requisiti presso l'ufficio brevetti e marchi. Quando è registrato, il titolare ha il diritto di sfruttare economicamente ed esclusivamente il marchio. Questo diritto ha una durata di 10 anni ma è rinnovabile.

La registrazione attribuisce l'**azione di contraffazione**. Questa consente di:

- imporre giudizialmente all'utilizzatore l'interruzione dell'utilizzo indebito;
- chiedere la distruzione dei prodotti su cui il marchio è stato apposto;
- chiedere il risarcimento del danno se quantificabile;
- richiedere anche la pubblicazione della sentenza per rendere pubblico l'avvenimento.

Questo normalmente vale in relazione a prodotti simili o analoghi ma la possibilità di usufruire dell'azione di contraffazione si estende anche a prodotti completamente differenti. Si può utilizzare anche un **marchio di fatto** cioè senza registrarlo esponendosi al rischio di vedersi registrare il marchio da altri. Tuttavia l'art. 1571 sul Preuso consente l'utilizzo di un marchio poi registrato se già lo si utilizzava prima della registrazione altrui, impedendo al registrante di sfruttare l'azione di contraffazione. La tutela consente di continuare ad utilizzare il marchio a condizione che lo si faccia esclusivamente entro l'ambito in cui lo si stava già utilizzando.

La tutela attribuita a seguito della registrazione del marchio si può perdere per :

- mancato pagamento del diritto richiesto per la registrazione o per il rinnovo di questa;
- sopravvenuta ingannevolezza del marchio (se viene meno uno dei requisiti che è alla base della registrazione del marchio);
- mancato utilizzo del marchio per un tempo di 5 anni, eccezion fatta per i marchi che vengono qualificati come marchi protettivi, spesso si registra un marchio che si intende utilizzare e poi si registrano altri marchi che si differenziano tanto da ottenere il requisito della originarietà e della novità ma simili che potrebbero indurre in errore la clientela, per questi non vale la decadenza per il mancato uso del marchio.

Il marchio può circolare, può essere ceduto, separatamente dall'azienda, può essere trasferito a titolo definitivo o a titolo temporaneo (contratti di franchising) purché non crei confusione sui caratteri essenziali al godimento da parte dei consumatori.

Franchising: il titolare di un marchio concede l'utilizzo dello stesso a soggetti che si impegnano a rispettare condizioni di prezzo, quantità di prodotti acquistati dalla casa madre, layout del negozio. Il rischio d'impresa e la gestione in generale non sono legati al marchio.

Merchandising: utilizzo di un marchio celebre per prodotti diversi da quelli normalmente associati (es: magliette Ferrari in merchandising).

BREVETTI

E' possibile brevettare soluzioni originali ad un problema tecnico che siano suscettibili di applicazione pratica nella produzione di beni/servizi.

L'opera creativa in sé attribuisce solo il diritto di paternità, il diritto di essere riconosciuto come inventore. I diritti patrimoniali vengono attribuiti solo con il brevetto ossia la registrazione dell'invenzione e il diritto dello sfruttamento economico ed esclusivo della stessa. Ci sono 3 casi che determinano il diritto a brevettare:

- se l'attività inventiva è realizzata da un dipendente in esecuzione del contratto di lavoro (stipendiato per inventare) l'inventore ha diritto di paternità e di menzione ma lo sfruttamento economico esclusivo spetta al datore di lavoro.
- se il soggetto che inventa non è stato assunto per svolgere attività inventiva, il diritto economico esclusivo spetta sempre al datore di lavoro ma viene riconosciuto al dipendente un equo compenso.
- se l'attività inventiva avviene al di fuori dell'ambito lavorativo, tutti i diritti spettano all'inventore però visto che questo soggetto potrebbe non avere le risorse e le capacità per sfruttarlo, viene concessa una prelazione al datore di lavoro.

Sono fissati dei requisiti: liceità, originarietà (non posso brevettare qualcosa che sia già presente), suscettibilità di impiego industriale.

Per ottenere il brevetto si descrive dettagliatamente l'invenzione all'ufficio brevetti che, qualora ci fossero tutti gli elementi rilascia il brevetto. Questo consente lo sfruttamento economico dell'invenzione per 20 anni, come premio all'attività inventiva. Al termine dei 20 l'invenzione diventa di carattere pubblico, accessibile a tutti.

DIRITTO D'AUTORE

Attribuisce diritti di carattere morale e patrimoniale all'autore di un'opera culturale.

I diritti morali sono indisponibili, competono solo a chi realizza l'opera:

Diritto di paternità, l'autore viene riconosciuto come tale e, se l'opera viene realizzata in modo anonimo, l'autore ha diritto di svelare chi ha fatto l'opera;

Diritto di inedito, l'autore dell'opera può decidere se divulgare l'opera o meno;

Diritto di integrità, può opporsi a eventuali modifiche dell'opera a meno che queste non siano funzionali alla sua realizzazione;

Diritto di pentimento, possibilità di ritirare l'opera se l'autore ritiene che possa ledere alla sua immagine o provocare un danno. Se aveva ceduto i diritti patrimoniali a un terzo dovrà risarcire i danni subiti dal terzo.

I **diritti patrimoniali** invece sono trasmissibili sia per causa di morte, sia per atti tra vivi e hanno una durata di 70 anni dopo la morte dell'autore. Sorgono con l'opera, non serve chiedere la registrazione ma di norma si effettua l'iscrizione alla SIAE che prova dell'esistenza di quel diritto, prova che in quel momento il soggetto ha realizzato quell'opera (utile in caso di contestazioni e utilizzi indebiti).

In caso di opere realizzate da più soggetti insieme:

- se la partecipazione di ogni autore non è distinguibile dalle altre, si applicano le regole della comunione;
- se invece le parti sono separabili, saranno loro ad accordarsi per i diritti;
- per opere collettive più complesse come le enciclopedie, ci sarà un soggetto che vanterà i diritti dell'opera nel suo complesso mentre i relatori delle singole voci avranno diritti legati al proprio intervento.

SOCIETA' DI PERSONE

art 2247 **contratto di società** “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.”

L'imprenditore è generalmente collettivo cioè ci sono più imprenditori che condividono l'attività di impresa e gli utili. Il contratto di società genera una forma societaria a scopo di lucro (cioè non mutualistica né cooperativa dove il capitale non viene remunerato).

SOCIETA' SEMPLICI (Ss): Possono svolgere solo attività NON commerciali e godono di esoneri dalle procedure concorsuali.

Contratto sociale senza forma speciale, può essere anche verbale.

Nelle Ss un socio a cui un creditore sociale chiede il pagamento del debito di cui è responsabile in solido può indicare al creditore un attivo del capitale sociale al quale egli può facilmente accedere per soddisfarsi.

Nelle Ss rispondono solidalmente delle obbligazioni sociali tutti i soci. Tuttavia il contratto può prevedere l'esonero dalle responsabilità dei soci non amministratori che non hanno rappresentato la società nell'atto che ha generato l'obbligazione.

Nelle SNC invece tutti i soci rispondono in solido, senza possibilità di deroga (nei confronti di terzi), se il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare il creditore sociale.

GENESI DELLE SOCIETA'

L'atto costitutivo deve contenere nomi, cognomi, date e luoghi di nascita dei soci, sede e ragione sociale per le SdP o denominazione sociale e sede per le SdC, tipo di attività, sede, nome e durata, conferimenti d'apporto con valori e provenienze, partecipazioni in opera dei soci, metodi di valutazione dei conferimenti e entità del capitale sociale, norme per la distribuzione di utili e perdite, quote di proprietà dei soci.

Per le SdP non è previsto un capitale minimo a causa della responsabilità illimitata dei soci.

Vizi del contratto sociale

Il contratto costitutivo segue la stessa disciplina dei contratti per quanto riguarda i vizi.

L'effetto della nullità del contratto sociale di una SdC è la liquidazione dal momento della nullità (le obbligazioni devono essere adempiute).

art 2251 (Ss): “Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti” (es: beni immobili richiedono registrazione).

Il contratto sociale pertanto non presenta tutti i requisiti sopracitati.

art 2296 (SNC): Per l'atto costitutivo è richiesta la scrittura autenticata o l'atto pubblico e l'iscrizione al registro delle imprese per pubblicità dichiarativa entro 30 giorni dalla redazione dell'atto.

Art 2295 (SNC): L'atto costitutivo deve contenere nomi, cognomi, date, luoghi di nascita e domicilio dei soci, ragione sociale, soci amministratori e rappresentanti, sede sociale, oggetto sociale, conferimenti con valutazione e criteri di valutazione, prestazioni a cui sono obbligati i soci in opera, norme di ripartizione e partecipazione a utili e perdite per ogni socio, durata della società.

